

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N.3 DEL 06.03.2018

***REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TUTELA LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE***

**Stesura definitiva del regolamento approvato dal
consiglio comunale nella seduta del 6 marzo 2018.**

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso cui secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Lentini degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, ivi compresi gli incarichi previsti dall'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi).

ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento del servizio di tutela legale a professionisti esterni all'ente è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata all'ufficio Affari Legali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO/FISCALE

Sezione speciale F - La sezione speciale dell'elenco è riservata ai giovani avvocati che abbiano una anzianità di iscrizione all'albo inferiore ai tre anni ma comunque superiore ad un anno. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a questi ultimi incarichi per controversie civili e tributarie (con esclusione delle cause di lavoro) relative ai verbali di contestazione del codice della strada o altre controversie di lieve entità, il cui valore non sia superiore a 25.000/00 euro.

Per le controversie di natura tributaria il Comune si può avvalere dell'assistenza tecnica prevista dall'art. 12 D.Lgs. 546/92, tramite affidamento ai dottori commercialisti iscritti negli albi professionali, nonché agli altri soggetti abilitati alla difesa secondo le disposizioni vigenti purché di comprovata esperienza.

Detti professionisti incaricati non devono ricoprire funzioni e incarichi presso l'Amministrazione o avere incarichi in contraddittorio con l'Ente.

Art. 3 Modalità di Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* per 30 gg consecutivi.

L'elenco così formato avrà valore per il 2017/2018 in sede di prima applicazione, successivamente verrà aggiornato ed avrà durata annuale.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco:

- non costituisce, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito;
- non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte del Comune di Lentini o dei suoi dipendenti, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l'Ente.

ART. 4 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :

- Iscrizione all'Albo degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 3 (tre) anni;
- Per la sola sezione tributaria/fiscale dottori commercialisti e soggetti iscritti negli albi professionali da almeno 3 anni nonché agli altri soggetti abilitati alla difesa secondo le disposizioni vigenti purché di comprovata esperienza.
- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- l'insussistenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 smi;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento della domanda di iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Lentini

ART. 5 Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni massimo (2 Sezioni) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

I professionisti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92, eccetto gli Avvocati, possono iscriversi alla sola sezione del contenzioso **tributario-fiscale**.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni
- l'insussistenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- indicazione del codice fiscale e della partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione, nel caso di nomina, a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Lentini o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della G.M. n. 48 del 14/03/2017 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari, oneri all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

f) indicazione del numero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e relativo massimale (allegando copia).

Il Comune di Lentini si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente:

- incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- vedrà revocato ogni incarico eventualmente affidato.

Il tutto salvo il diritto dell'Ente di procedere ad azioni risarcitorie ulteriori nei suoi confronti.

ART. 6 Modalità conferimento incarico

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale con la quale autorizza il Sindaco ad agire e/o resistere in giudizio.

Il Sindaco, individua, il nominativo del professionista a cui affidare il servizio di tutela legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile, in base ai seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;

- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.

Il Servizio di tutela legale viene affidato con determinazione del Coordinatore del settore Affari legali.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante:

- di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento, nonché dal piano Triennale di Prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Lentini con deliberazione della G.C. n. 48 del 14/03/2017 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione, inoltre il professionista dovrà dichiarare di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa nei confronti di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Art. 7 Mediazione civile

All'atto del conferimento dell'incarico, il legale nominato è tenuto ad informare per iscritto l'Ente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28/2010 come modificato dal D.l. 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, nonché dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5 comma 7, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nei casi previsti dalla legge, e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà secondo la disciplina vigente

Di tale determinazione dovrà tener conto il Servizio del Contenzioso così come del risultato del relativo procedimento, ai fini dei successivi adempimenti.

Art. 8

Affidamento di incarichi in procedimenti di mafia

Nell'ambito della sezione "penale", i professionisti possono dichiararsi disponibili a rappresentare l'ente nei procedimenti per "reati di mafia", senza alcun onere a carico dello stesso, che risponderà del solo rimborso delle eventuali spese vive strettamente necessarie. In questo caso il legale accetterà, nel relativo disciplinare, di limitare la richiesta dei compensi professionali a quelli eventualmente stabiliti dal Giudice in sentenza, che lo stesso professionista si farà carico di recuperare, senza oneri per l'ente, in caso di condanna dall'imputato o dal fondo di rotazione istituito con la legge n. 512 del 1999. Per tale tipologia di incarichi, resta fermo il carattere fiduciario a parità di condizioni economiche.

Art. 9 Svolgimento degli incarichi e collaborazione tra uffici

Il Coordinatore del settore interessato in ragione dell'oggetto del contendere, trasmetterà prontamente all'Ufficio Affari Legali tutta la documentazione in suo possesso necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio; nel termine massimo di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto oggetto di contenzioso, previo esperimento di tutti gli accertamenti ed approfondimenti necessari alla migliore tutela delle ragioni dell'Ente, lo stesso Coordinatore di settore dovrà predisporre e trasmettere all'Ufficio Affari Legali una dettagliata relazione, cui andranno allegati tutti gli atti e documenti successivamente acquisiti o formati.

Dopo la firma del disciplinare d'incarico, il Coordinatore dell'Ufficio Affari Legali trasmetterà al professionista incaricato la Delibera di costituzione in giudizio e di affidamento della rappresentanza legale dell'amministrazione Comunale, nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici, ritenuti utili per la tutela degli interessi dell'ente.

Gli uffici sono tenuti a fornire al Coordinatore/Responsabile dell'Ufficio Affari Legali, nei tempi indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari ad una efficace difesa dell'ente.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta e senza ritardo, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'ente.

Art. 10 Compensi e liquidazione spese legali

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, a definizione del giudizio, a seguito di presentazione notula/ parcella; verrà riconosciuto al Legale il corrispettivo, in funzione dell'attività effettivamente svolta, sulla base del valore della causa, con applicazione delle tariffe professionali minime, con riduzione del 50%, previste dal DM 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014, in vigore dal 3/4/2014, relativamente alle seguenti fasi:

- Studio € riduzione 50%
- Introduttiva € riduzione 50%
- Istruttoria/trattazione... € riduzione 50%
- Decisionale € riduzione 50%
- Cautelare € riduzione 50%

Totale €

E pertanto € per onorari e competenze, € per spese generali 15%, € per C.P.A 4% ed € per IVA al 22%, per un totale di € oltre spese previste per legge e documentate.

Nel caso in cui il giudizio venga definito con sentenza pienamente favorevole per l'Ente, al suddetto compenso verrà applicata la riduzione del 40%, anziché del 50%.

Il compenso verrà liquidato mediante bonifico bancario, previa presentazione di eventuale tracciabilità dei pagamenti.

Art. 11 Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e, comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art 12 Obblighi del professionista

Il professionista è obbligato:

- a relazionare per iscritto all'Ente, circa l'attività svolta, comunque, recandosi presso gli uffici dell'Amministrazione ogni volta che ne venga fatta richiesta scritta;
- a comunicare immediatamente all'Ente la sopravvenienza di motivi ostativi al mantenimento dell'incarico;
- a trasmettere al Coordinatore del Settore - Affari Legali- tutti gli atti redatti in esecuzione dell'incarico conferito, la produzione di parte e gli atti del giudizio, anche al fine di consentire la liquidazione delle parcelle;
- l'obbligo di comunicare il nominativo dell'eventuale domiciliatario, assumendo, a proprio carico, il relativo onere economico;
- ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- alla stretta osservanza del codice deontologico;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, l'impegno di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
- accettazione del pagamento del compenso mediante bonifico bancario, con addebito delle relative spese ed indicazione delle relative coordinate previa presentazione di eventuale tracciabilità dei pagamenti.
- autorizzazione ex D.Lgs. 196/03 al trattamento dei dati della persona.

ART. 13 Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati, previa contestazione;
- che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

ART. 14 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un " Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Ufficio Legale

ART. 15 Pubblicità

L'avviso di iscrizione nell'Elenco sarà pubblicato all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente per 30 gg consecutivi.

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi saranno resi pubblici nelle forme previste dalla legge.

Art. 16 Giudizi nei quali il Comune può stare in giudizio personalmente

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, promosso ai sensi della Legge 689/1981, nei giudizi in materia di circolazione stradale, in materia del Lavoro, in materia tributaria, in materia di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali, sia nella giurisdizione ordinaria che quella amministrativa, il Comune di Lentini può stare in giudizio personalmente, quando non è conferito l'incarico di patrocinio ad un Legale esterno, il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Coordinatore di settore competente per materia il quale dovrà predisporre gli atti necessari di difesa e comparizione in giudizio.

ART. 17 Deroghe al Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi professionali a soggetti, non inclusi nell'elenco, in funzione della specificità e particolarità dell'incarico, per la particolare professionalità richiesta e per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, ovvero nei casi di prosecuzione in ulteriori gradi di giudizio di procedimenti pendenti per dare continuità alla difesa.

ART. 18 Trattamento Dati

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 19 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

ART. 20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione.